



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Nuova Solmine S.p.A.
Stabilimento di Scarlino
nuovasolmine@legalmail.it

E, p.c., Alla Commissione Istruttoria IPPC
cippc@pec.minambiente.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento coordinamento amministrativo
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali
art.14-ter L.241/90 - Cons. Donato Attubato
d.attubato@governo.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO DI MODIFICA DELL'AIA RILASCIATA ALLA NUOVA SOLMINE S.P.A. IMPIANTO CHIMICO IN LOC. CASONE COMUNE DI SCARLINO (GR) – PROCEDIMENTO ID 128/9745.

Si trasmette in allegato copia del parere istruttorio conclusivo, reso dalla commissione AIA-IPPC con nota del 18/02/2019, prot. n. CIPPC/275.

L'atto fa riferimento al procedimento di modifica del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato con DVA-DEC-2010-0000997 del 28 dicembre 2010 al fine di *stralciare dall'AIA la gestione delle ceneri di pirite oggetto di specifica autorizzazione rilasciata alla SOL.TR.ECO Bonifiche S.r.l. con Decreto RT n. 1656/2018.*

Trattandosi di modifiche non sostanziali in conformità con quanto disposto dall'art. 29-*nonies*, comma 1 del d.lgs. n.152/2006 non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di autorizzazione.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione istruttoria nel sopracitato Parere.

Il parere viene altresì trasmesso ad ISPRA ai fini dell'aggiornamento, laddove necessario, del Piano di Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

Il Dirigente

Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)

All.: prot. CIPPC n. 275 del 18/02/2019

ID Utente: 374
ID Documento: DVA-D3-AG-374_2019-0085
Data stesura: 21/02/2019

✓ Resp. Sez.: Ziantoni A.
Ufficio: DVA-D3-AG
Data: 21/02/2019

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57225050 - e-mail: dva-3@minambiente.it
e-mail PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it



COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
aia@pec.minambiente.it

Al Direttore Generale ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione parere istruttorio conclusivo relativo alla domanda di modifica dell'AIA rilasciata alla Società NUOVA SOLMINE S.p.A. – Stabilimento di Scarlino (GR) - Procedimento ID 128/9745.

Si trasmette allegato alla presente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, il Parere Istruttorio Conclusivo relativo al procedimento in oggetto.

Il Presidente f.f.

Prof. Armando Brath

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All. PIC id. 9745

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57225077

e-mail: commissione AIA@minambiente.it e-mail PEC: cippc@pec.minambiente.it

ID Utente: 426

ID Documento: CIPPC-426_2019-0051

Data stesura: 15/02/2019



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

NUOVA SOLMINE S.p.A. - Installazione di Scarlino (GR)

Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

in merito al procedimento di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto N. Prot. DVA-DEC-2010-0000997 del 28/12/2010 - pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 32 del 09/02/2011 e ss.mm.ii. – Rif. nota DVA_MATTM di avvio del procedimento N. Prot. CIPPC 1438/2016 del 3-12-2018 (Procedimento Istruttorio ID **128/9745**)

Gestore	Nuova Solmine S.p.A.
Località	Scarlino (GR)
Gruppo Istruttore	Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente
	Dott. Chim. Paolo Ceci
	Avv. David Roettgen
	Dott. Ing. Francesca Poggiali - Regione Toscana
	Dott. Ing. Roberto Micci – Comune di Scarlino



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
NUOVA SOLMINE S.p.A. - Installazione di Scarlino (GR)

INDICE

1.	DEFINIZIONI	3
2.	INTRODUZIONE	7
2.1.	Atti presupposti	7
2.2.	Atti normativi	7
2.3.	Atti e attività istruttorie	10
3.	OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE	11
4.	ISTANZA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA PRESENTATA DAL GESTORE (ID 128/9745).....	11
4.1.	Premessa.....	11
4.2.	Contenuti dell'istanza presentata dal Gestore	13
5.	OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO.....	14
6.	VALUTAZIONI CONCLUSIVE.....	14
7.	TARIFFA ISTRUTTORIA	14



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

NUOVA SOLMINE S.p.A. - Installazione di Scarlino (GR)

1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Toscana.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gestore	Nuova Solmine S.p.A., installazione IPPC sita nel Comune di Scarlino (GR), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

NUOVA SOLMINE S.p.A. - Installazione di Scarlino (GR)

Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett. l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).</p>
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	<p>Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).</p>
Conclusioni sulle BAT	<p>Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).</p>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

NUOVA SOLMINE S.p.A. - Installazione di Scarlino (GR)

Relazione di riferimento	Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo". Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.va.minambiente.it , al fine della consultazione del pubblico.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

NUOVA SOLMINE S.p.A. - Installazione di Scarlino (GR)

**Valori Limite di
Emissione (VLE)**

La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

NUOVA SOLMINE S.p.A. - Installazione di Scarlino (GR)

2. INTRODUZIONE

2.1. *Atti presupposti*

vista	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata allo stabilimento Nuova Solmine di Scarlino (GR) con Decreto U.prot. DVA-DEC-2010-0000997 del 28/12/2010 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 32 del 09/02/2011) e ss.mm.ii.
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC
vista	la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale
visto	il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000335 del 12 dicembre 2017, <i>Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma3 del DPR 90/2007</i>
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, N. Prot. CIPPC 1441 del 04/12/2018, che assegna l'istruttoria ID 128/9745 per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto della Nuova Solmine S.p.A., sito di Scarlino (GR), al Gruppo Istruttore così costituito: – Dott. Marco Mazzoni – Referente Gruppo istruttore – Dott. Paolo Ceci; – Avv. David Roettgen
preso atto	che sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: – Ing. Francesca Poggiali – Regione Toscana – Ing. Roberto Micci – Comune di Scarlino
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati i seguenti dipendenti e collaboratori dell'ISPRA: – Ing. Carlo Carlucci – Ing. Valentina Piergrossi

2.2. *Atti normativi*

visto	il D.Lgs n. 152/2006 " <i>Norme in materia ambientale</i> " (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.,
visto	il DM 274/2015 del 16/12/2015 " <i>Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di rilascio di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i> "
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il quale prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale,



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

NUOVA SOLMINE S.p.A. - Installazione di Scarlino (GR)

	<p>fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none">- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;- è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente- l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; <p>deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.</p>
visto	<p><i>l'articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.”</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”</i></p>
Visto	<p><i>l'articolo 29- sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”</i></p>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

NUOVA SOLMINE S.p.A. - Installazione di Scarlino (GR)

visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</p> <p>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</p> <p>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. “</p>
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. “</p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>septies</i> del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;</p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>octies</i>, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 a norma del quale. “Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:</p> <p>a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;”</p>
esaminati	<p>i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione delle Direttive 96/61/CE e 2010/75/UE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. rappresenta recepimento integrale.</p>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

NUOVA SOLMINE S.p.A. - Installazione di Scarlino (GR)

2.3. Atti e attività istruttorie

Vista	la comunicazione del Gestore del 19/11/2018 (prot. Azienda n.76 del 19/11/2018), acquisita al prot. DVA-25989/2018 del 19/11/2018, di istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., corredata da attestazione di versamento della tariffa istruttoria.
vista	la comunicazione di avvio del procedimento di modifica prot. DVA-27268/2018 del 03/12/2018.
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
considerati	i contenuti della Relazione Istruttoria predisposta da ISPRA acquisita agli atti istruttori con N. di Prot. CIPPC 1582/2018 del 21/12/2018.
vista	la nota di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 14/01/2019 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente N. di Prot. CIPPC 118 del 28/01/2019 comprendente i relativi allegati circa l'approvazione.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
NUOVA SOLMINE S.p.A. - Installazione di Scarlino (GR)

3. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Ragione sociale	Nuova Solmine S.p.A.
Sede legale	Località Casone – 58020 Scarlino (GR)
Sede operativa	Località Casone – 58020 Scarlino (GR)
Tipo di impianto:	Impianto esistente
Tipo di procedura	Modifica non sostanziale dell'AIA (ID 128/9745)
Codice e attività IPPC	Codice IPPC: 4.2.(b) Prodotti chimici inorganici di base Codice IPPC: 1.1 Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Gestore	Giuliano Balestri Località Casone – 58020 Scarlino (GR) Recapito telefonico: 0566-70349
Referente IPPC	Miriano Meloni Località Casone – 58020 Scarlino (GR) Recapito telefonico: 0566-70207 Email: m.meloni@solmine.it
Impianto a rischio di incidente rilevante	Sì
Sistema di gestione ambientale	Sì, certificato EMAS, ISO 14001, ISO 9001, OSHAS 18001, UNI 10617, SA 8000, UNI 16001, Responsible Care
Autorizzazione Integrata Ambientale	Rilasciata con Decreto DVA-DEC-2010-0000997 del 28 Dicembre 2010

4. ISTANZA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA PRESENTATA DAL GESTORE (ID 128/9745)

4.1. Premessa

Il Gestore durante il periodo di esercizio d'impianto precedente al 1988, utilizzando pirite quale materia prima per la produzione di acido solforico, ha prodotto e stoccato all'interno dello stabilimento ceneri di pirite per un totale di 2.069.539 tonnellate.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

NUOVA SOLMINE S.p.A. - Installazione di Scarlino (GR)

Data l'elevata presenza di ferro nelle ceneri di pirite e le buone caratteristiche di coesione e resistenza, a partire dal 1988, stando a quanto riportato nelle dichiarazioni del Gestore, è *iniziata da parte di cementifici l'acquisizione delle suddette ceneri da miscelare quale additivo nelle farine di cemento.*

Nel 1994 la produzione di ceneri di pirite è stata interrotta in seguito alla modifica del ciclo produttivo dell'acido solforico che ha disposto l'adozione del processo di combustione dello zolfo, già in forma pura, derivante dalle lavorazioni petrolifere.

La vendita delle ceneri di pirite derivanti dall'ex ciclo produttivo dell'acido solforico, protrattasi ininterrottamente dal 1988 al 2014, ha permesso al Gestore la riduzione dello stoccaggio da 2.069.539 a 561.953 tonnellate.

Il Gestore, con comunicazione acquisita al prot. DVA-2013-0011317 del 16/05/2013, ha presentato istanza di Riesame dell'AIA, rilasciata con Decreto U.prot. DVA-DEC-2010-0000997 del 28/12/2010, per la gestione delle ceneri di pirite come sottoprodotto, ai sensi dell'art. 184 bis della Parte IV del D.Lgs 152/06.

In base alle risultanze dell'istruttoria tecnica avviata, il Gruppo Istruttore ha emesso il Parere Istruttorio Conclusivo reso al Gestore con nota prot. DVA-2014-0007300 del 18/03/2014, e nello stesso, *considerata l'assenza di elementi tali da rendere possibile di assoggettare le ceneri di pirite, ubicate nel sito in questione, al regime giuridico valevole per i sottoprodotti*, ha ritenuto che l'istanza del Gestore non potesse essere accolta, confermando inoltre che *il Gestore è tenuto al rispetto della prescrizione N.11 – PIC paragrafo 9.3 “Rifiuti” – di cui al Decreto di AIA N. Prot. DVA-DEC-2010-0000997 del 28-12-2010.*

Successivamente il Gestore, con comunicazione acquisita al prot. CIPPC 0970/2014 del 20/05/2014, ha presentato una seconda istanza di riesame dell'AIA per la gestione delle ceneri di pirite come sottoprodotto ai sensi dell'Art. 184-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i. supportata da nuovi elementi istruttori.

In particolare il Gestore, a sostegno della richiesta di assoggettabilità delle ceneri al regime di utilizzo in forma di sottoprodotto, menziona l'avvenuto inquadramento di tale sostanza nelle tabelle mercuriali delle Camere di Commercio di Roma, Cagliari, Firenze fino all'anno 1997, e i contenuti della circolare 28 giugno 1999 del Ministero dell'Ambiente secondo cui *“non erano sottoposte altresì al regime dei rifiuti i beni di consumo dei quali il detentore non si disfi, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi in quanto potenzialmente utilizzabili o effettivamente utilizzati per la loro funzione originaria”*. Inoltre asserisce che *“nella totale incertezza del quadro normativo, la Società, per assicurarsi comunque la vendita della sostanza in stock, attivò precauzionalmente la procedura semplificata di gestione dei rifiuti da utilizzare qualora ce ne fosse bisogno”*.

In risposta alla seconda istanza di riesame formulata dal Gestore, il Gruppo Istruttore ha emesso il Parere Istruttorio Conclusivo reso al Gestore con nota prot. DVA-2015-0018608 del 16/07/2015 confermando l'impossibilità giuridica di procedere alla riqualifica delle ceneri di pirite come sottoprodotto, e ha ribadito l'assenza della verifica contemporanea di tutti e 4 i disposti di cui all'art. 184 bis della Parte IV del D.Lgs 152/06, sottolineando il mancato adempimento, tra gli altri, ai requisiti di cui ai punti a) e b) del sopracitato articolo, in quanto le ceneri di pirite prodotte sono state stoccate fino al 1988 senza trovare un ulteriore destino finale, e le quantità prodotte fino al 1994, alla



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

NUOVA SOLMINE S.p.A. - Installazione di Scarlino (GR)

data di presentazione dell'istanza di riesame risultano in parte non smaltite, rendendo dunque assenti la *certezza del suo utilizzo e l'attualità della produzione del sottoprodotto*.

4.2. *Contenuti dell'istanza presentata dal Gestore*

Il Gestore, con comunicazione nr. 76 MM/mm del 19/11/2018, acquisita al prot. DVA/2018/25989 del 19/11/2018, ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto U.prot. DVA-DEC-2010-0000997 del 28/12/2010, al fine di stralciare dall'AIA la gestione delle ceneri di pirite, in quanto ad oggi oggetto di specifica autorizzazione rilasciata alla SOL.TR.ECO Bonifiche S.r.l.

Tale procedimento è stato avviato con nota prot. DVA 0027268 del 03/12/2018 e identificato con l'ID 128/9745.

Il Gestore dichiara che, su indicazione dell'Autorità Competente, il recupero delle ceneri di pirite, "*purché regolato da apposito titolo autorizzativo autonomo rilasciato dalla Regione*", può essere stralciato dall'AIA in quanto non afferisce all'attuale attività produttiva autorizzata in AIA.

Il Gestore coerentemente con le suddette condizioni poste dall'Autorità Competente (AC) ai fini dello stralcio dall'AIA delle disposizioni sulla gestione delle ceneri di pirite, ha allegato all'istanza presentata copia dell'*Autorizzazione Unica Ambientale* acquisita dalla società SOL.TR.ECO Bonifiche S.r.l. con Decreto della Regione Toscana n. 16156 del 15/10/2018, *per i profili ambientali riferiti a 1) emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/2006, 2) comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 Legge 447/95, 3) comunicazione in materia di rifiuti dell'art. 215-216 del D.Lgs. 152/2006, e comprendente l'iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sempre in capo alla SOL.TR.ECO Bonifiche S.r.l.*



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

NUOVA SOLMINE S.p.A. - Installazione di Scarlino (GR)

5. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO

Dalla consultazione del sito <http://www.va.minambiente.it>, non sono presenti osservazioni del pubblico per l'istanza in esame.

6. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Premesso che:

la richiesta di modifica presentata dal Gestore

- non comporta modifiche impiantistiche rispetto a quanto autorizzato dall'AIA vigente;
- non pone vincoli ostativi al rispetto delle vigenti prescrizioni AIA;
- non modifica, in maniera peggiorativa, l'attuale quadro prescrittivo;
- non modifica la capacità produttiva autorizzata;
- non comporta la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, che producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana

il Gruppo Istruttore, sulla base delle dichiarazioni rese dal Gestore, delle valutazioni effettuate, alla luce delle considerazioni tecniche espresse nella Relazione Istruttoria predisposta da ISPRA acquisita agli atti istruttori con N. di Prot. CIPPC 1582/2018 del 21/12/2018, ritiene che la modifica richiesta dal Gestore sia tecnicamente motivata, non sostanziale ed accoglibile e, pertanto, le attività relative alla gestione delle ceneri di pirite debbono considerarsi stralciate dall'AIA 997/2010 e smi..

Restano fermi per il Gestore gli obblighi previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto N. Prot. DVA-DEC-2010-0000997 del 28/12/2010 - pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 32 del 09/02/2011 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

7. TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore ha versato per l'istanza di cui trattasi, una tariffa istruttoria pari a 4050,00 €, ritenuta congrua.